



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche, contenente l'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana ”;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti ”;
- VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione ”;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali ”;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante “Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia ”, che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- DATO ATTO che con D.A. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei Parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;
- DATO ATTO che con consequenziali DD.AA., ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, sono stati istituiti i Parchi archeologici di cui al D.A. n. 13 del 25 marzo 2019;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO l’articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO il D.P. n. 26/Area1/SG del 23/01/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al Dott. Francesco Paolo Scarpinato;

RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, conferisce ai Parchi autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che, partendo dal principio ispiratore della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, quale *unicum* connotativo dell'identità culturale siciliana, è necessario mitigare la sperequazione tra i Parchi inseriti nel Sistema, garantendo il raggiungimento delle finalità istituzionali di quelli con insufficiente dotazione economica, tenendo conto anche del maggiore impegno correlato all'assegnazione ai Parchi di numerosi siti dipendenti;

VISTO l'art. 24 bis *Fondo di solidarietà dei parchi archeologici* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, come modificato dall'art. 47, comma 1, L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 e dall'art. 24, comma 2, L.R. 11 luglio 2023, n. 8, “ *1. Il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei parchi archeologici di cui al Titolo II versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 100), per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche di cui alla presente legge (Missione 5, Programma 1)*”, ed, in particolare il comma 1-bis. “*Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 il fondo di solidarietà dei parchi archeologici di cui al comma 1 è finanziato con risorse del bilancio regionale. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa annua di 2.475 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704*”;

CONSIDERATO che è necessario individuare criteri obiettivi e univoci per regolamentare il piano di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

VISTA la relazione di accompagnamento al Decreto, prot. n. 7643 del 19/02/2024 prevista dalle Direttive n.725/Gab del 14 febbraio 2023 e 1188/Gab del 10 marzo 2023, contenente, altresì, le analisi effettuate dal dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sulla organizzazione del sistema dei parchi archeologici di cui al titolo II della l.r. 20/2000 e l'individuazione, tramite valutazione degli incassi dell'ultimo triennio, di quelli con minori entrate;

RITENUTO di dover adottare, con riferimento all'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ai contenuti dell'art. 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, un processo di valutazione e programmazione per il perseguimento degli obiettivi con un orizzonte temporale biennale, utile a rendere affidabile ed efficiente l'utilizzo delle risorse

DECRETA

Articolo 1

Il piano di utilizzazione del Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, **per il biennio 2024-2025** è regolamentato secondo i criteri di cui al presente decreto.

Articolo 2

Il Fondo di solidarietà è destinato ai Parchi archeologici con minori entrate per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione.

Ai fini del presente decreto, i parchi archeologici sono distinti in due fasce, sulla base dell'incasso medio derivante dallo sbigliettamento maturato nel triennio precedente all'anno di riferimento:

A) Parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio inferiore a €. 1.000.000,00;

B) Parchi archeologici che hanno maturato un incasso medio superiore a €. 1.000.000,00.

La dotazione del Fondo di Solidarietà è ripartita in parti uguali tra i Parchi archeologici di fascia “A”, che destineranno, attraverso specifica previsione di bilancio, tale somma al finanziamento di spese per funzionamento, fruizione e valorizzazione.

Articolo 3

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e notificato ai parchi archeologici regionali

Palermo, 21/02/2024

L’ Assessore
Francesco Paolo Scarpinato